



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola ha pronunciato il seguente

DECRETO

sciogliendo la riserva posta all'udienza del 8.10.14, dopo aver autorizzato il deposito di note fino al 20.10.14, visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300,

OSSERVA:

IN FATTO

Il sindacato U.I.L. Pubblica Amministrazione, in persona del segretario generale p.t., Cesarano Paolo, firmataria del CCNL di comparto, operante anche all'interno della Accademia Aeronautica di Pozzuoli, proponeva il presente ricorso, richiedendo accertarsi il comportamento antisindacale del Ministero della Difesa consistente:

- 1) nella nomina del medico competente senza previa consultazione del RSL (atto n. 220/13), in violazione dell'art 50, comma 1, lett. C), del d.lgs. 81/08;
- 2) nella attribuzione dell'incarico di Addetto al servizio prevenzione (atto prot. n. 19444 del 24.7.14);
- 3) nella mancata previa informativa preventiva o consultazione successiva al rappresentante RSL della visita agli ambienti di lavoro (art 50, comma 1, lett. I) del d.lgs. 81/08), effettuata in data 9.9.14, dal RSPP e dal medico competente;
- 4) nella mancata informativa al RSL in occasione di un incidente stradale del 6.7.14 che aveva visto coinvolto un dipendente della Accademia aeronautica (art 50, comma 1, lett. E) del d.lgs. 81/08).

Ciò premesso richiedeva, inoltre, di ordinare la rimozione dell'atto dispositivo n. 220 dell'11.12.13, nonché dell'atto prot. n. 19444 del 24.7.14 e disporsi la pubblicazione della parte dispositiva del decreto nella bacheca della Accademia

Aeronautica di Pozzuoli per almeno 30 giorni, con condanna al pagamento delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio il Ministero convenuto chiedendo integrarsi il contraddittorio verso i soggetti nei cui riguardi erano destinati ad operare i provvedimenti dei quali l'istante chiedeva la rimozione ed in specie il medico competente Evangelista Enrico e del RSPP Giannino Luigi. Nel merito allegava che l'atto 220 era meramente ricognitivo di trasferimento di autorità del Col. Evangelista, quale Capo sezione medicina del Lavoro della locale infermeria di Corpo, effettuato dalla Direzione per l'impiego del Personale Militare dell'Aeronautica, su delega del Capo di Stato Maggiore ed, altresì, che la nomina rientrava nel novero delle esclusioni di cui all'art 184 del d.lgs. 66/10 ed artt. 244, 245 e 257 del D.P.R. 90/10; rilevava che il Comandante della Accademia aveva informato l'intero Comitato RSL con mail ed aveva dato diffusione al provvedimento con pubblicazione sull'O.d.G. n. 347 del 13.11.136 e che la condotta era di 9 mesi antecedente rispetto alla presentazione del presente ricorso. Quanto alla nomina del RSSL allegava che la consultazione non doveva essere preventiva, che comunque alla nomina si era proceduto solo con atto del 26.9.14, prot. 11403, dopo la consultazione sindacale, mentre la nota 19444 era mero atto prodromico di incardinamento nella Posizione Organica, nonchè atto dovuto, in ragione della entrata in vigore del nuovo stato matricolare; rilevava che si trattava di condotta antecedente di 2 mesi al ricorso e che, in applicazione estensiva o analogica degli artt. 250, comma 10, del D.P.R. 90/10 e 50 del d.lgs. 81/08, si poteva fare ricorso alla autorità gerarchicamente sovra ordinata. Quanto alla visita degli ambienti di lavoro, rilevava la natura meramente tendenziale della regola e che comunque non era compromessa la facoltà di effettuare osservazioni circa le risultanze. Quanto all'incidente stradale rilevava la assenza di infortunio, vista la assenza di danni alla persona, nonché il rispetto dell'obbligo di informazione fornito all'intero comitato comprensoriale RR.LL.SS. (riunione del 19.9.14).

Concludeva per la integrazione del contraddittorio e comunque per il rigetto della domanda, con vittoria spese anche per lite temeraria.

Alla udienza dell'8.10.14 questo giudice riservava la decisione con termine per note fino al 20.10.14.

IN DIRITTO



Ritiene questo Giudice che il ricorso appare parzialmente fondato e, pertanto, deve accolto per quanto di ragione.

Quanto alla chiesta integrazione del contraddittorio, deve solo rilevarsi che (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9950 del 12/05/2005) *soltanto il sindacato è legittimato a proporre l'azione ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 avverso i comportamenti antisindacali del datore di lavoro cosiddetto plurioffensivi, mentre i lavoratori non sono litisconsorzi necessari ma solo legittimati a proporre un intervento "ad adiuvandum", a sostegno delle ragioni del sindacato, e non già un'azione diretta o un intervento autonomo, e la sentenza che ravvisi l'antisindacalità della condotta datoriale può disporre - per rimuoverne gli effetti - la reintegra dei lavoratori licenziati anche se questi non sono presenti in giudizio.* Da tale principio deriva la non interferenza delle situazioni soggettive, sia ad adiuvandum che ad opponendum, sulla azione di cui è causa.

La condotta lamentata è attuale e ciò perché le nomine asseritamente illegittime perdurano nei loro effetti. la visita agli ambienti di lavoro di cui è causa è stata effettuata in data 9.9.14, dunque 7 giorni prima del deposito del ricorso, e la mancata informativa in relazione all'incidente stradale del 6.7.14 è di 2 mesi e 9 giorni prima del deposito dello stesso, quindi in un momento temporalmente prossimo alla proposizione della domanda.

1. Quanto alla **nomina del medico competente** senza previa consultazione del RSL (atto n. 220/13), in violazione dell'art 50, comma 1, lett. C), del d.lgs. 81/08 deve rilevarsi quanto segue.

L'art 50 (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) prevede:

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

...c) e' consultato sulla designazione ...del medico competente;...

Parte convenuta richiama il disposto di cui all'art. 184 del d.lgs. 66/10:

1. La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applica alle Forze armate nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.

2. I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare sono individuati nel regolamento, in questa parte emanato nel rispetto



delle procedure previste dall'art. 3, comma 2, 1° periodo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il regolamento è quello di cui al D.P.R. 90/10. L'art. 257 dello stesso (*Funzioni di medico competente*) richiamato da parte convenuta, prevede: 1. *Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui all'articolo 253, le funzioni di medico competente sono svolte in piena autonomia, prioritariamente, dagli ufficiali medici, in servizio, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.* 2. *Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008, da parte degli ufficiali medici delle Forze armate, è riconosciuto con provvedimento dell'autorità militare individuata dal Capo di stato maggiore della difesa.* 3. *Presso lo Stato maggiore della difesa e' istituito un apposito registro dei medici competenti dell'Amministrazione della difesa, provvedendo all'iscrizione, alla sospensione o alla cancellazione degli ufficiali medici in servizio, individuati ai sensi dei commi 1 e 2. La stessa Direzione generale provvede, inoltre, alle incombenze di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008.....* 5. *Se il datore di lavoro non ha disponibilità alcuna, nel proprio ambito, di personale di cui al comma 1, il competente organismo di Forza armata ovvero dell'area tecnico-operativa interforze o dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale autorizza l'impiego di un ufficiale medico di altro ente o comando ovvero il ricorso alle prestazioni di un medico competente esterno all'Amministrazione, secondo le procedure amministrative vigenti.*

La normativa è normativa speciale rispetto a quella di cui all'art 50 del d.lgs. 81/08, posto che il medico competente è un ufficiale medico e può essere trasferito con ordine del Capo di Stato Maggiore o suo delegato (cfr tele DIPMA del 29.11.13, in atti convenuto, con il quale è stato trasferito il medico competente, Nicola Sabino, presso la Direzione studi come Capo Sezione medicina del Lavoro e trasferito in suo luogo Evangelista Enrico). D'altro canto lo stesso art 257 del DPR 80/10 più volte fa riferimento al testo ed alle incombenze di cui al d.lgs. 81/08 senza far riferimento, nello stesso comma 3, che si occupa della individuazione del medico competente, all'art 50 del d.lgs. 81/08. Inoltre lo stesso DPR 80/10 ha richiamato espressamente in altra disposizione lo stesso art. 50 (in specie comma 1, lettera o)) suddetto (cfr art 250 comma 10) così lasciando intendere chiaramente che, quando ha ritenuto di dover confermare la operatività dell'art 50 lo ha fatto espressamente.



Ne deriva che non può essere ritenuta la antisindacalità della esaminata condotta.

2. Quanto alla attribuzione dell'incarico di **Addetto al servizio prevenzione** (atto prot. n. 19444 del 24.7.14), privo di previa informativa preventiva o consultazione successiva al rappresentante RSL della visita agli ambienti di lavoro (art 50, comma 1, lett. I), non può che ritenersi la antisindacalità. È incontestato l'atto indicato e che la nomina in esame debba essere preceduta da consultazione. Parte convenuta si è difesa allegando che, da un lato, non sarebbe prevista, dall'art 50, lett c), del d.lgs. 81/08, una consultazione preventiva e, da altro lato, che il conferimento dell'incarico sarebbe avvenuto con atto prot. 11403 del 26.9.14, previa consultazione.

Deve ritenersi che la consultazione, indipendentemente dalla differenza tra lettere b) (che indica consultazione preventiva) e c) (che tale specificazione non contiene), debba essere preventiva. Infatti la consultazione ha lo specifico scopo di consentire al consultato di influire sulle scelte (altrimenti si tratterebbe di mera informazione successiva) per cui non può che avvenire preventivamente.

Il testo della nota prot. 19444 del 24.7.14 è inequivoco: *a far data dal 1^ Luglio 2014 alla S.V. è attribuito l'incarico di "Addetto" presso S.L.C.P.P. – Sezione Ente Consegnatario....* Il testo è di una chiarezza che non consente ulteriori interpretazioni: il dipendente (Caiano Mario) cui è rivolta la nota, è nominato addetto al SPP, senza previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La successiva "designazione del 26.9.14 altro non è che una reiterazione della nomina previa consultazione.

Ciò posto, se pure la condotta è antisindacale, il successivo adempimento degli obblighi di consultazione determina che l'atto non deve essere rimosso.

3. Quanto alla **mancata previa informativa preventiva o consultazione successiva al rappresentante RSL della visita agli ambienti di lavoro** (art 50, comma 1, lett. I) del d.lgs. 81/08), effettuata in data 9.9.14, dal RSPP e dal medico competente, la disposizione prevede che *il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: ...i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito...*

La disposizione prevede una specifica cadenza temporale: in occasione, dunque nel momento in cui, vi sono visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti il RSL può formulare osservazioni ed è di norma sentito. Ne deriva che il RSL deve sapere delle visite e verifiche con un preavviso tale (secondo correttezza e buona fede) che gli consenta di formulare osservazioni: lo stesso, di norma, deve addirittura



essere sentito. Rimane oscuro come possa essere sentito in occasione delle viste e verifiche se non è a conoscenza delle stesse. La condotta è dunque certamente antisindacale.

4. Quanto alla **mancata informativa al RSL in occasione di un incidente stradale del 6.7.14** che aveva visto coinvolto un dipendente della Accademia aeronautica, sulla scorta del disposto di cui all'art 50, comma 1, lett. E) del d.lgs. 81/08, deve osservarsi come la disposizione preveda che il RSL *riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerenteagli infortuni ed alle malattie professionali.*

Ne deriva che da un lato l'evento deve essere qualificabile come infortunio e, dall'altro, che l'informazione e la documentazione non deve essere fornita in occasione del singolo infortunio, ma genericamente in relazione agli infortuni e malattie professionali. Invero se quello del 6.7.14 fosse qualificabile come infortunio sul lavoro se ne potrebbe anche dedurre che, richiesta, la Amministrazione debba fornire informazioni, in esecuzione dell'obbligo previsto dalla lett. E) del comma 1 dell'art 50, interpretato secondo correttezza e buona fede. Nel caso di specie non risulta un danno fisico al dipendente e, quando richiesta l'informativa sull'incidente stradale (in data 27.8.14) la stessa è stata fornita dopo 8 giorni (4.9.14).

Non si ravvisa dunque nessuna antisindacalità nella condotta contestata.

Il ricorso merita quindi accoglimento in relazione agli indicati punti 2 e 3.


Quanto alla richiesta di pubblicazione della parte dispositiva del decreto nella bacheca della Accademia Aeronautica di Pozzuoli per almeno 30 giorni, bisogna rilevare che la stessa è priva di fondamento normativo per cui la relativa domanda deve essere dichiarata inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza per la metà e possono essere quantificate per detta parte in €. 550,00, più I.V.A. e C.P.A., se dovute. Sono compensate per il residuo atteso l'accoglimento solo parziale della domanda.

p.q.m.

il Giudice di Napoli dott. Paolo Coppola, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

- dichiara antisindacale il comportamento tenuto dal Ministero della Difesa consistente nella nomina, con nota prot. 19444 del 24.7.14, di Caiano Mario ad Addetto presso S.L.C.P.P. – Sezione Ente Consegnatario;
- dichiara antisindacale il comportamento tenuto dal Ministero della Difesa consistente nel mancato previo avviso entro un congruo termine del rappresentante



RSL della visita agli ambienti di lavoro, effettuata in data 9.9.14, dal RSPP e dal medico competente;

- dichiara inammissibile richiesta di pubblicazione della parte dispositiva del decreto nella bacheca della Accademia Aeronautica di Pozzuoli per almeno 30 giorni;

- rigetta nel resto;

- condanna il convenuto al pagamento della metà delle spese di lite del ricorrente che liquida per detta parte per un importo complessivo di €. 550,00 oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A e C.P.A., se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Guglielmo d'Ambrosio.

Napoli li 28.10.14.

Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)

